

# I farmaci ritrovano lo sconto fiscale anche senza scontrino «parlante»

**Matteo Ferraris** *Responsabile dei servizi fiscali di Unindustria Alessandria*

*Le spese per l'acquisto di medicinali sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2007 consentono, a seconda della tipologia, la deduzione dal reddito complessivo ovvero la detrazione dall'imposta lorda anche se il giustificativo di spesa non corrisponde alle caratteristiche proprie del cosiddetto «scontrino parlante» prescritto dalla Finanziaria 2007*

Con la recente circolare n. 30/E/2008, l'Agenzia risolve le criticità emerse in sede di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo di imposta 2007 e in particolare le dichiarazioni 730/2008 presentate ai Caf.

Il controllo operato da questi ultimi sulla documentazione delle spese afferenti gli oneri deducibili o detraibili ha fatto emergere l'inadeguatezza del contenuto dei giustificativi di spesa rappresentati dagli scontrini rispetto alle prescrizioni imposte dalle norme e dalla prassi nel corso dell'anno passato.

## Le regole introdotte dalla Finanziaria 2007

La Finanziaria 2007 (art. 1, comma 28, legge n. 296/2006) aveva previsto che, con decorrenza dal 1° luglio 2007, le spese utili alla fruizione delle norme fiscali che consentono

- la deduzione dell'onere ex art. 10, comma 1, lettera b), Tuir;
  - la detrazione dell'onere ex art. 15, comma 1, lettera c), Tuir
- fossero documentate da giustificativi di spesa (scontrino o fattura) contenenti
- l'indicazione sullo scontrino fiscale del codice fiscale - e da questo si faceva derivare, quale adempimento connesso, l'esibizione della tessera sanitaria al farmacista;

- natura;
  - qualità;
  - quantità
- dei farmaci acquistati.

## Le regole di deduzione e detrazione

- Le spese sanitarie, tra le quali quelle dei medicinali, sono fiscalmente detraibili (detrazione Irpef) nella misura del 19% per la parte eccedente i 129,11 euro (l'equivalente delle vecchie 250.000 lire, art. 13-bis, Dpr n. 917/1986).
- Per i soggetti portatori di handicap, invece, le spese mediche e dei medicinali sono direttamente e completamente deducibili dal reddito.
- Dal 1° gennaio 2008 lo scontrino fiscale giustifica la spesa se contiene
  - codice fiscale dell'acquirente.
  - natura, qualità e quantità del farmaco.
- Lo scontrino deve essere allegato alla prescrizione medica mentre per i medicinali senza obbligo di prescrizione è sufficiente lo scontrino fiscale «parlante».
- Dal 1° gennaio 2008 il codice fiscale del contribuente indicato sullo scontrino parlante, sarà **fornito al farmacista all'atto della spedizione delle ricette del Servizio Sanitario**.
- Scontrini e fatture non vanno inviati all'ufficio competente ma conservati ed esibiti a richiesta (entro 5 anni).

Il codice fiscale da indicare sui giustificativi di spesa poteva (e potrà in futuro) essere anche diverso dal soggetto che assume il farmaco oggetto di acquisto, potendo essere indicato indifferentemente il codice fiscale:

- del contribuente che dedurrà o deterrà la spesa;
- di altro soggetto a carico del contribuente che procederà a fruire della detrazione<sup>(1)</sup>.

(1) L'esistenza del requisito del «carico familiare» potrà essere riscontrata nel prospetto «Coniuge e familiari a carico» in cui deve essere evidenziato il codice fiscale dei familiari a carico - lo stesso, dunque, rinvenibile sullo scontrino parlante - ma, soprattutto, l'indicazione del periodo (espresso in mesi) per cui il familiare è rimasto a carico del contribuente. Si evidenzia che tale ultima indicazione è importante con riferimento particolare al coniuge per cui è imposta l'indicazione obbligatoria del codice fiscale anche se lo stesso non stato a carico del contribuente nel periodo di imposta precedente la dichiarazione.

## Esempio di autocertificazione

### Autocertificazione

per l'acquisto di medicinali ai sensi di quanto prescritto dalla circolare n. 30/E/2008

(esente da bollo, Dpr n. 642/1972)

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
Residente in .....  
codice fiscale .....

### Dichiara

sotto la propria responsabilità - consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 8 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 - di avere acquistato le seguenti specialità medicinali, necessarie per l'uso proprio o dei familiari fiscalmente a carico, a cui si riferiscono gli scontrini fiscali allegati.

Data ..... Firma .....

F - Farmaco/M - medicinale Denominazione	Numero e Data scontrino	Importo

**ALLEGARE GLI SCONTRINI FISCALI**

### I problemi operativi e il comunicato stampa del 28 giugno 2007

Le difficoltà di gestione del nuovo adempimento sono emerse presto, tanto che l'Agenzia delle Entrate con proprio comunicato del 28 giugno 2007, ha sostanzialmente differito il termine di entrata in vigore della disposizione disponendo il rinvio della decorrenza dell'obbligo potendo supplire alle esigenze di controllo con un'autocertificazione rilasciata dal farmacista.

Tale indicazione è stata successivamente e formalmente recepita dall'articolo 39, comma 3, del DL n. 159/2007 con cui è stata riaffermata l'esigenza di introdurre un filtro nella fase di acquisto del farmaco, avviando ai problemi riscontrati dai contribuenti con un adempimento - meno tecnologico rispetto alla stampa diretta del codice fiscale sullo scontrino mediante lettura del codice a barre contenuto nella tessera sanitaria - quale la predisposizione di un'attestazione cartacea correlata allo scontrino recante gli stessi contenuti suggeriti dal Comunicato stampa dell'Agenzia emanato in data 28 giugno 2007.

La soluzione trovata al problema era, pertanto, complicata almeno quanto il problema tanto che

lo stesso si è trascinato sino alle scadenze proprie delle dichiarazioni fiscali, 730 *in primis*.

### La soluzione operativa

L'Agenzia chiarisce che per l'anno 2007 il beneficio fiscale connesso alle spese sanitarie è confermato se in associazione allo scontrino fiscale «non parlante» il contribuente produce in proprio un'autocertificazione (vedi esempio) attestante la natura, la qualità e la quantità del farmaco, oltre al codice fiscale ove non presente sullo scontrino. Tali elementi, identici a quelli previsti per l'adempimento nella formulazione «a regime», sono ora commentati dalla circolare n. 30/E/2008 che precisa come:

per natura debba intendersi il «farmaco» o il «medicinale»;

per qualità la «denominazione del farmaco» mentre non si esprime sull'indicazione circa la quantità. Non pare dunque necessario, ad esempio, indicare il contenuto in millilitri del flacone essendo sufficiente il numero di flaconi.

Il lavoro di ricostruzione della spesa dovrà, pertanto, essere analitico ma consentirà l'accesso al beneficio.

## Scontrino parlante: il regime definitivo

La circolare ribadisce come dal 1° gennaio 2008, la spesa per l'acquisto di medicinali, per poter consentire la relativa detrazione-deduzione Irpef, dovrà essere certificata con fattura o «scontrino parlante» da cui risultino natura, qualità e quanti-

tà dei prodotti comprati e il codice fiscale del destinatario.

Non sarà, quindi, più utilizzabile la certificazione alternativa, inclusa la documentazione rilasciata dal farmacista insieme allo scontrino e contenente le medesime informazioni.

## Il testo della circolare

L'articolo 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha modificato l'articolo 10, comma 1, lettera b), e l'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir concernenti, rispettivamente, la deducibilità e la detraibilità, ai fini Irpef, delle spese mediche.

In conseguenza delle modifiche apportate dal richiamato articolo 1 della legge finanziaria 2007, la deducibilità o la detraibilità delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali è subordinata alla certificazione delle stesse mediante la relativa fattura o lo scontrino fiscale in cui devono essere riportati e specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario, ovvero del soggetto che dedurrà o detraerà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (il cd. «scontrino parlante»).

Le nuove disposizioni in materia di «scontrino fiscale parlante» sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2007. Tuttavia, in base a quanto disposto dal comma 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, nonché dall'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione-detrazione delle spese sanitarie sostenute per l'acquisto di medicinali, potevano ritenersi validi gli scontrini fiscali recanti l'indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco riportata a mano e privi delle indicazioni relative al farmaco acquistato, purché integrati da un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino

### Agenzia delle Entrate Circolare 28 marzo 2008, n. 30

**Oggetto:** Deduzioni e detrazioni per spese relative all'acquisto di medicinali (articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del Dpr n. 917/1986) - Chiarimenti

fiscale ed allo stesso riferimento, nel quale siano specificate la natura («farmaco» o «medicinale»), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità del farmaco venduto.

La concreta applicazione nel corso del 2007 della procedura testé citata ha esposto gli operatori del

settore e i contribuenti interessati ad oggettive difficoltà, con riferimento sia all'adeguamento della strumentazione necessaria per il rilascio del documento di spesa con le caratteristiche prescritte sia all'acquisizione dell'apposita documentazione, alternativa allo scontrino «parlante», rilasciata dal farmacista.

Tenuto conto delle riferite, obiettive difficoltà incontrate in sede di applicazione della norma e allo scopo di consentire ai contribuenti che ne hanno diritto di beneficiare dell'agevolazione fiscale, si ritiene che le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione-detrazione Irpef, potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non «parlante» o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l'indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell'acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.

Resta inteso che, per la certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del Dpr n. 917/1986, così come modificati dalla legge n. 296/2006.

## Mod. 730: detrazione d'imposta apparecchi televisivi e digitali

AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE 3 APRILE 2008, N. 33

**Oggetto:** Detrazione fiscale per apparecchi televisivi e digitali di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e contributo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: chiarimenti.

Allo scopo di agevolare il rinnovo degli apparecchi televisivi in possesso dei consumatori italiani ed in vista del passaggio definitivo del sistema TV italiano dall'analogico al digitale l'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto, a fronte dell'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un totale delle stesse di euro 1.000,00. Condizione

per poter beneficiare della menzionata detrazione è l'aver pagato regolarmente il canone di abbonamento previsto dal decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Il successivo decreto adottato dal Ministro delle comunicazioni - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - in data 3 agosto 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2007), recante indicazioni in merito alle caratteristiche degli apparecchi televisivi e alle modalità di applicazione della detrazione in argomento, ha precisato, all'articolo 8, comma 2, che risultano esclusi dal beneficio gli apparati acquistati nel 2007 da abbonati delle Regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta usufruendo dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

Tale ultima norma aveva, infatti, istituito un contributo (pari a euro 70,00) per l'acquisto o il noleggio di un apparato (*decoder*) idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza costi sia per l'utente che per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale. La disciplina contenuta nel decreto ministeriale, in sostanza, ponendo l'accento sugli «apparati», ha inteso evitare che si operi, in relazione alla stessa tipologia di apparecchio, un cumulo tra le agevolazioni.

Conseguenza diretta di tale impostazione è che ad uno stesso abbonato è fornita la possibilità di usufruire delle due agevolazioni su due apparecchi differenti. Tenuto conto della normativa dinanzi illustrata, quindi, deve ritenersi che gli abbonati Rai delle Regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta, i quali abbiano beneficiato del contributo previsto nella legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 572, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), possono usufruire della detrazione per l'acquisto di apparecchi televisivi e digitali purché si tratti di apparati diversi da quelli per i quali si siano avvalsi del contributo introdotto dalla legge finanziaria per il 2006.

In senso conforme al contenuto della presente circolare devono essere intese le istruzioni relative al modello di dichiarazione 730/2008, approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2008, tuttavia, pagina 43, e quelle relative al modello di dichiarazione Unico PF 2008, approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2008, pagina 52.